

**Spett.le**

**Comune di**

**SAN GIUSTO CANAVESE (TO)**

**c.a. Sindaco**

**Segretario Comunale**

**Responsabile Ufficio Tributi**

**Oggetto: Comune di San Giusto Canavese/Granata S.r.l.**

**Procedimento R.G.R. 1291/2018**

**Sentenza C.T.P. Torino n. 1194/08/2019**

**Nota istruttoria Corte dei Conti del 31 marzo 2021**

**Relazione stato riscossione crediti vantati dal Comune**

Con riferimento alla posizione di cui all'oggetto, facendo seguito alle intese intercorse, trasmettiamo la seguente relazione, al fine di fornirVi gli aggiornamenti relativi all'attività effettuata a Vostro favore a seguito dell'ultima comunicazione trasmessa in data 10 dicembre 2019, per permetterVi di istruire il fascicolo da trasmettere alla Corte dei Conti, nonché le informazioni utili per valutare l'attività esecutiva da promuovere nei confronti di Granata S.r.l. per recuperare i crediti vantati dall'Ente.

In merito, ad integrazione delle precedenti note inviate all'Ente, si evidenzia che il contenzioso instaurato da Granata S.r.l. avanti alla C.T.P. di Torino, la cui gestione è stata affidata al nostro studio, origina dagli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni d'imposta 2013-2015, che il Comune di San Giusto Canavese ha notificato a Granata S.r.l. in data 15 giugno 2015 e 11

aprile 2016, aventi ad oggetto le unità immobiliari situate nel territorio comunale, di proprietà di Banco Popolare Società Cooperativa (già Banca Italease S.p.A.), concesse in *leasing* a Granata S.r.l. con contratto stipulato in data 19 ottobre 2006.

Tutti gli avvisi di accertamento di cui sopra sono divenuti definitivi per mancata impugnazione da parte di Granata S.r.l. nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992.

A fronte dell'intervenuta definitività dei sopra richiamati avvisi, nonché del mancato pagamento da parte della società delle somme accertate, per garantire la riscossione degli importi dovuti nel rispetto del termine di decadenza fissato dall'art. 1, comma 163 L. 296/2006, in data 13-19 ottobre 2016 il Comune ha notificato a Granata S.r.l. atto di ingiunzione fiscale n. 1/2016, Prot. 6593, avente ad oggetto l'IMU dovuta a titolo definitivo per gli anni 2013-2015.

Nemmeno tale atto è stato impugnato da parte di Granata S.r.l. ed è diventato, pertanto, definitivo.

In data 10 febbraio 2017, il Comune di San Giusto Canavese ha notificato a Granata S.r.l. avviso di accertamento relativo all'IMU dovuta per l'anno 2016, che è diventato a sua volta definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge.

In data 20-23 marzo 2018, il Comune di San Giusto Canavese ha quindi notificato a Granata S.r.l. l'ulteriore atto di ingiunzione fiscale cumulativo n. 1/2018, Prot. 0001943, avente ad oggetto l'IMU dovuta per gli anni d'imposta 2013-2016, dell'importo complessivo di € 539.798,94, comprensivo di capitale, sanzioni, interessi e spese di notifica.

Con ricorso notificato a mezzo posta in data 22 maggio 2018 e ricevuto dall'Ente in data 28 maggio 2018, Granata S.r.l. ha impugnato avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino l'ingiunzione fiscale di cui sopra, chiedendone l'annullamento, a fronte di asseriti vizi formali, previa sospensione dell'esecuzione.

A seguito del rigetto dell'istanza cautelare, ad esito dell'udienza del 19 giugno 2019, fissata per la discussione del merito della causa, la C.T.P. di Torino, con sentenza n. 1194/08/2019, depositata in data 30 settembre 2019, ha respinto il ricorso proposto da Granata S.r.l., condannando la società al pagamento delle spese legali, liquidate in € 12.000,00, oltre accessori di legge.

Tale pronuncia, non essendo stata appellata nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 38 D.Lgs. 546/1992 decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, è divenuta definitiva in data **3 giugno 2020**.

Non appena passata in giudicato tale decisione, avendo verificato (a fronte di quanto dichiarato ai fini IMU dal Banco Popolare Società Cooperativa, già Banca Italease S.p.A.) che gli immobili concessi in *leasing* erano stati restituiti da parte di Granata S.r.l. in data 28 settembre 2018, il Vostro Comune ha provveduto ad accertare nei confronti della società conduttrice l'IMU dovuta per gli anni d'imposta 2017 e 2018 (sino alla data di restituzione), definendo quindi l'intera partita tributaria (che peraltro presuppone ancora che il Comune verifichi con la società di *leasing* se l'intervenuta risoluzione del contratto non fosse stata richiesta in un momento precedente alla data di restituzione degli immobili, in quanto, in tale ipotesi, sulla base di quanto riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in numerose decisioni – tra cui rilevano in particolare le recenti ordinanze del 21 gennaio 2021 n. 1200, del 3 febbraio 2021 n. 2349 e del 22 febbraio 2021 n. 4726 – l'IMU avrebbe dovuto essere versata, **dal momento della risoluzione del contratto**, dalla società di *leasing* e non più da parte del locatario finanziario).

Gli avvisi di accertamento notificati dal Comune per gli anni 2017 e 2018 sono divenuti definitivi per mancata impugnazione da parte di Granata S.r.l. ed il Vostro Ente ha provveduto ad iscrivere il relativo credito IMU 2017 e 2018 (pari a complessivi € 236.014,77) a ruolo coattivo, affidando la relativa attività di recupero ad Agenzia Entrate-Riscossione.

Definito l'intero debito accertabile nei confronti di Granata S.r.l., è stato verificato che la società debitrice non risultava proprietaria di ulteriori immobili sul territorio italiano, per cui – a seguito dell'intervenuta definitività degli atti impositivi notificati dal Comune – non è risultato possibile procedere ad alcuna attività esecutiva immobiliare nei confronti della società, in quanto i beni immobili per cui la stessa risultava soggetto passivo ai fini IMU erano di proprietà della società di *leasing*.

A seguito delle intese intercorse con il Vostro Comune, è stata quindi effettuata, a cura del nostro studio, una verifica patrimoniale per accertare il possesso da parte della società debitrice di ulteriori beni aggredibili, per valutare la possibilità di attivare direttamente eventuali procedure esecutive e/o cautelari ai sensi del titolo II del D.P.R. 602/1973.

Dalle indagini effettuate, è emerso che, alla data odierna, Granata S.r.l. risulta titolare di rapporti patrimoniali con l'istituto di credito UBI Banca S.p.A. e risulta censita, ma senza rapporti attivi, presso Unicredit Banca e Banca del Fugino, mentre non sono emersi rapporti né di conto corrente né di carte prepagate con altri istituti bancari o presso Poste Italiane S.p.A.

**La sospensione delle attività cautelari ed esecutive introdotta a fronte dell'emergenza sanitaria**, che – a partire dall'8 marzo 2020 – è stata prorogata in modo pressoché continuativo (da ultimo sino al 30 aprile 2021 nell'ambito del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, in fase di conversione, ed al 30 giugno 2021 nell'ambito del Decreto Legge proroghe approvato dal Governo in data 29 aprile 2021), **ha peraltro reso impossibile sino ad oggi l'adozione di qualsiasi atto finalizzato al recupero del credito vantato dal Comune**, che – non appena verrà meno il blocco dell'attività di riscossione – dovrà portare alla rinotifica dell'ingiunzione fiscale cumulativa n. 1/2018, Prot. 0001943, avente ad oggetto l'IMU dovuta per gli anni d'imposta 2013-2016, da effettuarsi entro il termine prescrizione del **20 marzo 2023**, da fare seguire da un pignoramento presso terzi nei confronti dell'Istituto bancario UBI Banca S.p.A., tutti atti che il nostro studio ha già predisposto e che verranno consegnati nei prossimi giorni al Vostro Ufficio Tributi per la loro notifica non appena verranno riaperti i termini per lo svolgimento delle attività esecutive e cautelari.

Unitamente a tali atti, provvederemo a trasmetterVi la bozza di una specifica richiesta da inviare alla società di *leasing* proprietaria degli immobili oggetto di accertamento, per verificare – oltre alla data in cui è stata comunicata a Granata S.r.l. l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento – lo stato dei pagamenti dei canoni di locazione finanziaria da parte di Granata S.r.l. e l'esistenza di una eventuale procedura esecutiva promossa nei confronti di Granata S.r.l. dalla stessa società di *leasing* per recuperare i crediti vantati a titolo di canoni non versati, per valutare l'opportunità per il Vostro Comune di intervenire in tale procedura.

Premesso quanto sopra, evidenziamo che – una volta che saranno state esperite le attività sopra indicate, da effettuare per evitare qualsiasi problema di prescrizione del credito – poiché il Vostro Comune ha già provveduto ad iscrivere a ruolo coattivo gli avvisi di accertamento IMU emessi per le annualità 2017 e 2018, in caso di esito negativo del pignoramento presso terzi, risulterà preferibile che il Vostro Comune provveda ad iscrivere a ruolo coattivo anche il credito portato dall'ingiunzione fiscale emessa per gli anni 2013-2016, delegando ad Agenzia Entrate-Riscossione la riscossione di tutti gli importi accertati ai fini IMU, in considerazione del presumibile esito negativo dell'attività di riscossione e della conseguente dichiarazione di inesigibilità del relativo credito ai sensi degli artt. 19 e 20 D.Lgs. 112/1999, che – in considerazione dell'importo delle somme accertate e non pagate – è importante che – dopo avere provato a svolgere l'azione di recupero avvalendosi di uno studio professionale – venga resa da


un soggetto istituzionale, in modo tale da escludere qualsiasi responsabilità del Comune sotto questo profilo.

Fiduciosi di avere risposto alle richieste di chiarimento formulate con riferimento all'incarico conferito al nostro Studio, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori esigenze e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ivrea, li 30 aprile 2021

Studio Legale Fogagnolo

(Avv. Maurizio Fogagnolo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Fogagnolo', written over the typed name. The signature is stylized and somewhat abstract, with a long vertical stroke on the left and several horizontal and diagonal strokes on the right.